



Firmato
digitalmente
da GLEN
POLESSELLO
C: IT
O:
DISTRETTO
NOTARILE DI
PISA:8000869
0507

Repertorio n. 9384

Raccolta n. 7003

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di marzo.

(27 marzo 2021)

In Guardistallo (PI), presso la sede della Associazione "NOSTRA SIGNORA DELLA PACE", sita in Via Provinciale del Poggetto n. 48, alle ore dodici e minuti zero.

Innanzitutto a me dott. Glen Polesello notaio in Volterra, con lo studio ivi nel Palazzo del Pio Istituto dei Bonomini alla Via Giusto Turazza nn. 17-19, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Pisa,

SI E' RIUNITA

l'Assemblea Ordinaria della Associazione non riconosciuta "**NOSTRA SIGNORA DELLA PACE**", con sede in Guardistallo (PI), Via Provinciale del Poggetto n. 48, Codice Fiscale 92005590507, iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato al n. PI-255 dal 20 giugno 2000 con D.P.G.P. n. 81/2900, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"1) modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo Settore" e ampliamento scopi statutari.

2) Varie ed eventuali"

E' PRESENTE

- **DELLA VOLPE MONICA**, nata a Dozza (BO) il giorno 1 luglio 1944, domiciliata per la carica presso la sede sociale, che interviene nella sua qualita' di Presidente *pro tempore* del Consiglio Direttivo o di Amministrazione.

La costituita, cittadina italiana, della cui identita' personale io Notaio sono certo mi chiede di redigere il presente verbale.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 10 del vigente statuto sociale il Presidente del Consiglio Direttivo dell'Organizzazione signora DELLA VOLPE MONICA, la quale

CONSTATATO E DATO ATTO

- che la presente Assemblea Ordinaria e' stata regolarmente convocata, ai sensi dello stesso art. 10 del vigente statuto sociale, in prima convocazione, in questo stesso luogo, per il giorno 26 marzo 2021 alle ore 10:00 e che la medesima e' andata deserta per come mi dichiara il Presidente dell'Assemblea, ed in seconda convocazione sempre in questo stesso luogo, ma in data 27 gennaio 2021 alle ore 12:00, mediante comunicazione nel rispetto delle modalita' e dei termini previsti dal citato art. 10 del vigente statuto, agli aventi diritto a partecipare alla presente Assemblea;

- che sono presenti in proprio tutti i n. 7 (sette) soci aventi diritto di voto, precisato che, a norma dell'art. 10 del vigente statuto sociale, nonche' ai sensi dell'art. 101, comma II, D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, l'assemblea dei soci e' validamente costituita per la deliberazione di quanto all'ordine del giorno suddetto in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti e le modifiche statutarie in oggetto vengano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

- che per il Consiglio Direttivo o di Amministrazione sono presenti le signore:

* DELLA VOLPE MONICA, Presidente, PETRI MARIA GRAZIA Segretaria, DIAZ MARIA LUISA, Contabile/Tesoriera;



glen polesello
NOTAIO

56048 VOLTERRA
Palazzo del Pio Istituto dei Bonomini
Via Giusto Turazza nn. 17-19
Tel. 0588 85263 Fax 0588 85430

56045 POMARANCO
Palazzo Rossi Ciampolini Gardini
Vicolo delle Fornace, 8
Tel. 0588 65065 - Fax 0588 64126

studio@notaiopolesello.it
gpolesello@notariato.it

- che i suddetti intervenuti risultano dal "Foglio delle presenze" che, predisposto dall'organo amministrativo, si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno ed anzi tutti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare;

- che l'Assemblea e' validamente costituita ed idonea a deliberare, dopo avere verificato l'identita' e la legittimazione dei presenti.

Il Presidente avvia quindi la trattazione dei punti all'ordine del giorno, illustrando le motivazioni per le quali si e' proceduto alla convocazione dell'assemblea in proposito ed, in particolare, la necessita' di procedere all'esame ed all'approvazione delle modifiche statutarie resesi necessarie per adeguare lo statuto alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (CTS - Codice Terzo Settore).

Il Presidente, in particolare, provvede ad illustrare i contenuti dell'approvando statuto, soffermandosi sulle novita' introdotte rispetto al precedente.

Il Presidente, a questo punto, invita i soci presenti ad intervenire nell'ambito della discussione e, nessuno di questi avendo chiesto la parola, dichiara terminata la discussione e, in relazione a quanto previsto dall'ordine del giorno, propone all'Assemblea:

" di sostituire lo statuto dell'Associazione con uno nuovo conforme alla normativa di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 il cosiddetto "Codice del Terzo Settore".

L'Assemblea, all'unanimita' ed a voto palese espresso per alzata di mano secondo l'accertamento fattone dal suo Presidente, approva la proposta e conferisce mandato a quest'ultimo di effettuare tutti gli adempimenti di legge necessari per l'esecuzione di quanto deliberato.

Lo statuto nella sua redazione aggiornata viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B".

Il Presidente precisa, ai fini delle volturazioni, che l'Ente non e' proprietario di beni immobili ne' di beni mobili registrati.

Dopo aver proclamato i risultati di cui sopra, null'altro essendovi da deliberare e piu' nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore dodici e minuti cinquanta.

Le spese e tasse del presente atto e sue conseguenti e dipendenti sono a carico della Associazione "NOSTRA SIGNORA DELLA PACE"; all'uopo ed ai sensi del combinato disposto dagli artt. 27-bis, Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972 e 82, commi 3 e 5, D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, la comparente richiede l'esenzione dal pagamento delle imposte di bollo e di registro, in quanto trattasi di atto relativo ad un'organizzazione di volontariato regolarmente iscritta nel Registro della Regione Toscana delle Organizzazioni di Volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 81/2900 del 20 giugno 2000, e dunque, di O.N.L.U.S. di diritto ai sensi dell'art. 10 comma 8 del D.Lgs. 460/1997, volto ad adeguare lo Statuto alle disposizioni del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice Terzo Settore).

La comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato al presente atto, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Ai sensi degli artt. 13 e 23 comma 4 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di dati personali), nonche' dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, la comparente consente il trattamento dei suoi dati personali, i

quali potranno, quindi, essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali inerenti.

E richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, che consta di due fogli scritti da me Notaio e da persona di mia fiducia, in parte a mano ed in parte con mezzi elettronici, per quattro intere pagine e parte della quinta, e del quale ho dato lettura alla comparente, che dichiara di approvarlo sottoscrivendolo alle ore tredici e minuti zero.

F.to MONICA DELLA VOLPE

F.to GLEN POLESELLO - Impronta di sigillo

FOGLIO PRESENZE ALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA
in data 27 marzo 2021
DELLA ASSOCIAZIONE "NOSTRA SIGNORA DELLA PACE"

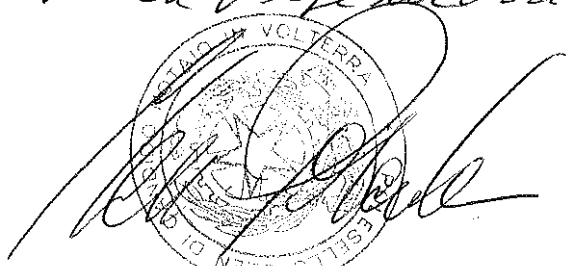
SOCI

	Firma in proprio	Firma per delega
DELLA VOLPE MONICA	<i>della Volpe Monica</i>	
ROSSI ZANETTI MARIA LAURA	<i>Maria Laura Rossi Zanetti</i>	
PETRI MARIA GRAZIA	<i>Maria Grazia Petri</i>	
CASATI DANIELA	<i>Daniela Casati</i>	
DIAZ MARIA LUISA	<i>Maria Luisa Diaz</i>	
RIGHI FRANCESCA	<i>Francesca Righi</i>	
RICCI MARIA LETIZIA	<i>Ricci Maria Letizia</i>	

CONSIGLIO DIRETTIVO O D'AMMINISTRAZIONE

DELLA VOLPE MONICA	Presidente	<i>della Volpe Monica</i>
PETRI MARIA GRAZIA	Segretaria	<i>Maria Grazia Petri</i>
DIAZ MARIA LUISA	Contabile/Tesoriera	<i>Maria Luisa Diaz</i>

della Volpe Monica



Allegato "B" all'atto rep. n. 9384/7003

**STATUTO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
"NOSTRA SIGNORA DELLA PACE ODV"**

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo n.117/2017 e s.m.i, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore"), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Organizzazione di Volontariato, non riconosciuta denominata "NOSTRA SIGNORA DELLA PACE ODV", apartitica e di ispirazione cattolica.
2. L'Organizzazione ha sede legale nel Comune di Guardistallo (PI) in via Provinciale del Poggetto n. 48 presso il Monastero Cistercense di Valserena.
3. Essa intende operare anche in ambito internazionale.
4. L'Organizzazione è costituita a tempo indeterminato e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art.2 - Statuto

1. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
2. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art.3 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato" e dell'acronimo ETS

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta migrazione dell'Organizzazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" e "ODV" o l'indicazione di "Organizzazione di volontariato", (di quest'ultima già gode e può utilizzarla in quanto iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato n. PI 225 con Decreto P.G.R. 81/2900 del 20.06.2000), dovranno essere inseriti a pieno titolo nella denominazione sociale. Dal momento della conferma dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Organizzazione diventerà quindi a tutti gli effetti "NOSTRA SIGNORA DELLA PACE ODV ETS".
2. L'Organizzazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" e quello "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.4 - Scopi

1. L'Organizzazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi della Dottrina sociale della Chiesa, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale nell'ambito del:
 - sostegno al Monastero Cistercense Trappista di Nasoma Y'Ombembwa (Nostra Signora Regina della Pace) a Huambo Soke in Angola e alle numerosissime iniziative caritative nate attorno ad esso;
 - sostegno a iniziative a favore di popolazioni in guerra e a rifugiati in paesi del Medio Oriente e sostegno ad altre iniziative simili in altri Paesi;
 - sostegno a persone e famiglie in difficoltà;
 - sostegno a Paesi in via di sviluppo, anche in collaborazione con altre organizzazioni omologhe italiane e dei Paesi interessati;
 - sviluppo della coscienza civica e religiosa delle persone e delle famiglie.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati e delle persone aderenti agli eventuali enti associati rientrano in quelle previste al primo comma dell'art.5 del D.L. 3 Luglio 2017 N. 117. In dettaglio:

punto "a": interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni.

Ciò attraverso accompagnamento in un percorso di economia domestica;

Monica della Pace

[Firma]

punto "u": beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Ciò attraverso:

- consegna diretta a singoli e/o famiglie di borse alimentari;
- contributi economici/prestiti per il pagamento di utenze;
- organizzazione di mercatini per la raccolta di fondi per il sostegno a distanza, l'aiuto a piccole iniziative lavorative locali, la sistemazione di alloggi "fatiscenti", ecc.;
- invio vestiario, materiale scolastico, sanitario o altro, secondo le esigenze che vengono comunicate dalle associazioni, anche di altri paesi, con le quali collaboriamo.

punto "v": promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

Ciò attraverso la promozione e l'organizzazione di incontri con esperti per favorire la diffusione della cultura della legalità, della non violenza e della difesa non armata;

punto "w": promozione e tutela dei diritti umani, religiosi, civili, sociali e politici.

Ciò prevalentemente attraverso la promozione dell'istruzione femminile con la creazione di iniziative per la scolarizzazione delle ragazze (collegi) e sostegno ad iniziative già esistenti e alle famiglie.

punto "d": educazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e religiosa.

Ciò attraverso l'organizzazione di eventi pubblici, volti alla conoscenza e diffusione dell'"Economia di Comunione" e di progetti formativi.

punto "i": organizzazione e gestione di attività culturali e religiose, di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Ciò attraverso l'organizzazione di seminari, convegni ed anche incontri residenziali al fine di promuovere la coscienza di una vita laboriosa e onesta, animata da un'etica sociale e attenta alla tutela dell'ambiente.

punto "l": formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Ciò attraverso:

- la promozione e il sostegno di momenti di accompagnamento scolastico a ragazzi in difficoltà,
- momenti di formazione rivolti in particolare a donne extracomunitarie per l'apprendimento della lingua e l'inserimento nella collettività.

punto "b": interventi e prestazioni sanitarie.

Ciò attraverso il sostegno all'attività farmaceutica e medica e del laboratorio galenico del monastero Trappista in Angola a favore della popolazione locale.

punto "e": interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

Ciò attraverso:

- l'educazione per prevenire la deforestazione,
- sostegno al miglioramento delle condizioni idriche e stradali
- sostegno alla popolazione agricola, con strumenti adeguati.

punto "g": formazione universitaria e post-universitaria.

Ciò attraverso Stage universitari presso il laboratorio galenico del monastero Trappista in Angola.

punto "o": attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile.

Ciò attraverso una cooperazione con le attività produttive di comunità in terra di missione.

3. Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

4. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art.5 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Organizzazione svolgerà ogni attività non specificamente menzionata purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo e dall'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio annuale (o rendiconto).

3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 D.Lgs n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.6 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Organizzazione è ispirato ai criteri della Dottrina sociale della Chiesa, della pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Organizzazione.

Art.7 – Associati

1. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento dell'eventuale quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

2. L'adesione all'Organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.8 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Organizzazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

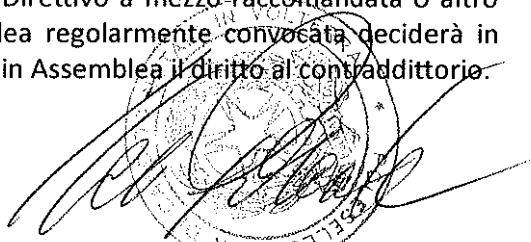
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art.9 - Diritti e doveri degli associati

Monica della Valle



1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Organizzazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Organizzazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Organizzazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. I diritti di partecipazione non sono trasferibili.

5. Le quote associativa ed ogni altra somma eventualmente versata non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Art.10 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato.
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento.
- c) morte.
- d) esclusione.

2. L'associato può essere escluso dall'Organizzazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Organizzazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statuari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Organizzazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli eventualmente proposti dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. L'associato che intende recedere dall'associazione deve comunicare la propria volontà per iscritto all'organo di amministrazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.11 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Organizzazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'Organizzazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

5. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

6. I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art.12 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Organizzazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

3. L'Organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Art. 13 - Sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Titolo IV

Organi sociali

Art.14 - Gli Organi sociali

1. Gli organi dell'Organizzazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- e) l'Organo di Revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Organizzazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo.

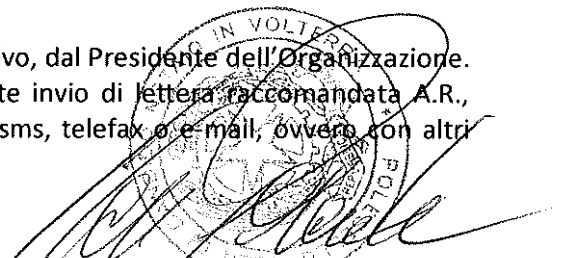
Art.15 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale e iscritto nel libro degli associati.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, dal Presidente dell'Organizzazione. La comunicazione agli associati deve pervenire per iscritto mediante invio di lettera raccomandata A.R., ovvero consegnata a mano e debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri

Monica della Valle



mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione, almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

4. L'Assemblea deve essere convocata sempre ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;

e può essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

6. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Organizzazione.

Art 16 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

a) eleggere e revocare il Presidente dell'Organizzazione;

b) eleggere e revocare i componenti degli organi associativi (Consiglio Direttivo);

c) approvare il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo;

d) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;

e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

f) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;

g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Organizzazione;

h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Organizzazione;

i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;

k) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

4. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

5. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art.17 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Organizzazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei

presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Organizzazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Organizzazione.

Art.18 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.19 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Organizzazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di 3 (tre) membri, compreso il Presidente. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

4. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art.20 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, a mezzo e-mail, posta raccomandata a/r ed ogni altro strumento che garantisca l'avvenuta ricezione e deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione indicando il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di quarantotto ore.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da altro Consigliere individuato tra i presenti.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

6. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Organizzazione.

Art.21 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Organizzazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Organizzazione;
- b) attuare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

Manuela della Valle


[Signature]

- c) curare l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- d) predisporre e proporre all'Assemblea il programma annuale di attività;
- e) redigere il bilancio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere sulle domande di adesione all'Organizzazione, sull'esclusione degli associati e sulla perdita dello status di socio;
- h) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- i) curare la gestione dei beni mobili e immobili dell'associazione o da essa detenuti;
- j) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Organizzazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- k) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- l) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- m) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- n) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- o) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- p) curare la tenuta dei libri sociali dell'Organizzazione;
- q) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- r) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito da eventuali regolamenti interni;
- s) conferire procure generali e speciali.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Organizzazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.10 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; i Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.23 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Organizzazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio ed ha l'uso della firma sociale.

2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.

3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Organizzazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
- b) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Organizzazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- c) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale;
- e) In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo entro 15 (quindici) giorni. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito. Spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.24 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.10 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 25 - Il Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 26 - Il Segretario

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art.27 - L'Organo di Controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, *anche monocratico.*

1. L'Organo di Controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile.

2. L'Organo di Controllo rimane in carica 3 (anni) ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Organizzazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di Controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'Organo di Controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Organizzazione.

Art.28 - Competenze dell'Organo di Controllo

1. È compito dell'Organo di Controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

Monica della Valle



- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Organizzazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- d) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- e) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Organizzazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.29 - L'Organo di Revisione

1. Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

2. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

3. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

4. L'Organo di Revisione rimane in carica 3 (tre) ed è rieleggibile.

5. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

6. L'Organo di Revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

7. Delle proprie riunioni l'Organo di Revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Organizzazione.

8. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

9. I membri dell'Organo di Revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Organizzazione.

Art.30 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Organizzazione rispondono, oltre all'Organizzazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Organizzazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.31 - Libri sociali e registri

1. L'Organizzazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Organizzazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Organizzazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Organizzazione deve infine tenere il registro dei volontari.

5. I libri sociali sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.

6. Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali, inviando richiesta al Presidente dell'organo interessato.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Organizzazione e sul bilancio di esercizio

Art. 32 – Patrimonio sociale

1. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, il valore della relativa quota sociale rimane acquisito al patrimonio dell'associazione.

3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi.

4. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 33 - Patrimoni Destinati

L'ente può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447/bis e seguenti del Codice Civile. La deliberazione è adottata dall'organo amministrativo con la maggioranza assoluta dei componenti. Per ciascun affare e relativo patrimonio sarà predisposto un separato rendiconto, formato da Stato Patrimoniale e Conto Economico da allegare al Bilancio.

Art.34 - Risorse economiche

1. L'Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative (qualora siano previste);
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art.35 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

2. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Organizzazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 36 - Pubblicità e trasparenza

1. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

2. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione

Art. 37 - Bilancio sociale e informativa sociale

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Titolo VII

Scioglimento dell'Organizzazione e devoluzione del patrimonio

Art.38 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Organizzazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 39 - Assicurazione dell'organizzazione

L'Organizzazione di Volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 40 - Privacy

Ai sensi del Regolamento (UE) 2017/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), d'ora innanzi GDPR, Titolare del Trattamento dei Dati è NOSTRA SIGNORA DELLA PACE ODV Comune di Guardastallo (PI) in via Provinciale del Poggetto n. 48 - C.F.: 92005590507

Il Consiglio Direttivo nominerà un socio quale responsabile della protezione dei dati.

Titolo VIII

Art. 41 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili. *Postille. Totale le parole intermedie comprese tra "1. e "civile" ed "ed" 1. L'organo di controllo spetta all'assemblea degli associati. Lo può, in occasione della liquidazione, devoluto stabilire se in persona di un organo nuovo collegiale o un organo collegiale; 14. l'organo collegiale lo stesso sarà composto da tre membri in occasione della liquidazione dei liquidatori da scegliere, anche tra i non associati, dovrà essere anche previsto l'eventuale compenso che ricadrà sull'organo di controllo. Nel caso di organo obbligatorio ai sensi del precedente capoverso, i componenti dell'organo di controllo dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, R.C. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti dovranno essere posseduti da almeno uno dei componenti; 7. e "se collegiale, 1. Due postille aggiunte.*

Monica della Pace



Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 comma 5 del del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, che si trasmette per uso sgravio imposte.
Volterra, 29 marzo 2021

ADEMPIMENTI ESEGUITI

AGENZIA DELLE ENTRATE

PONTEDERA il 29 marzo 2021 al n. 1198 serie 1T, esente